



PRE CP 38/13

Tribunale di Novara Sezione Civile

Così composto:

Dott. G. Pascale Presidente nel .

Dott./ssa F. Profornieri Giudice

Dott./ssa A. Caviglioglio Giudice (GOT)

Premesso che in data 21.8.13 è entrata in vigore la L. n. 98/2013;

Letto il ricorso ex art. 161, 6° co. L.F. depositato il 18.11.13 con il quale Exel s.r.l.

chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, co. 2 e 3 L.F.;

- Ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Novara, in quanto la ricorrente ha nel circondario di questo la sua sede legale;
- Ritenuto che la ricorrente è imprenditore assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 160 L.F. e versa in stato di crisi;
- Rilevato che la domanda di concordato "con riserva" è sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente ed è stata approvata a norma dell'art. 152 L.F. e l'approvazione risulta da verbale redatto da notaio;
- Rilevato che al ricorso sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012), nonché l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
- la ricorrente, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:

la proposta,

il piano,

e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 161;

- dato atto che nel termine fissato del Tribunale, la ricorrente, conservando fino all'omologazione gli effetti protettivi previsti dalla legge, può depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis, 1° co. L.F.;

Rilevato altresì

- che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 18.11.13, è stata inviata dal cancelliere, al Registro delle Imprese di Novara, in data 18.11.13, per la pubblicazione di legge;
- che la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- che a carico della ricorrente non sono pendenti istanze di fallimento;
- che appare opportuno procedere alla nomina del Commissario Giudiziale, in considerazione dell'importanza della procedura, determinata dalla consistenza dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio (euro 4.662.025,00)

P.Q.M.

- Nomina il giudice Pascale, - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per concordato preventivo o per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "raccogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine) e per relazionare, sul futuro ricorso, nella Camera di Consiglio;

In considerazione dell'importanza della procedura in relazione all'attivo concordatario quale risultante dall'ultimo bilancio,

Nomina Commissario Giudiziale il Avv/Dott./Rag.

Andrea Baroli

CONCEDE



Alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente decreto per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° co. L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi prodotti dal ricorso;

AVVERTE

la ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà assumere sommarie informazioni e comunque, prima di provvedere, dovrà acquisire il parere del Commissario Giudiziale, se nominato (art. 161, 7° comma novellato);
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;

DISPONE:

d) il debitore deve:

- d1) tenere a disposizione del Giudice e del Commissario Giudiziale i suoi libri contabili (art. 170, 2° comma L.F.)
- d2) depositare entro il giorno 5 di ogni mese



- una relazione sull'attività svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario
- la situazione finanziaria dell'impresa ed una breve relazione illustrativa della stessa che il cancelliere deve comunicare, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle Imprese, per la pubblicazione.

DISPONE

il Commissario, entro 15 gg. dal deposito della relazione e della situazione finanziaria suddette, deve depositare sue motivate osservazioni e/o proposte;

AVVERTE

Che, quando comunque risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale abbrevia, anche d'ufficio, il termine di dilazione concesso.

AVVERTE

Che, se il Commissario Giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso atti in frode alle ragioni dei creditori, (art. 173 L.F.) deve riferirne immediatamente al Tribunale per l'eventuale dichiarazione di improcedibilità della domanda o per l'eventuale emissione di sentenza di fallimento (reclamabile ex art. 18 L.F.), su istanza di uno o più creditori o su richiesta del P.M., previa convocazione del debitore ex art. 15 L.F.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, sul quotidiano La Stampa, in considerazione dell'importanza della



procedura, determinata in base all'attivo concordatario, nonché sul sito www.astegiudiziarie.it.

Si comunichi a parte ricorrente.

Novara, 28/11/13

Il Presidente rel.

Giudice Paolo

Depositato

04/12/13
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE